



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Cattolica per il **Terzo Settore**

La riforma del terzo settore in tema di trasparenza e di bilancio

Prof. Marco Grumo

Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinatore scientifico di «Cattolicaper il terzo settore»

IMPIANTO DELLA RIFORMA

Agevolazioni=

Limiti alle attività e alla gestione

+

Forte trasparenza e controllo

Entrare nella riforma del terzo settore o dell'impresa sociale significa entrare in un mondo particolare fatto di trasparenza e di controllo professionali. Necessità di un approccio professionale alla gestione e all'amministrazione.

- **Bilancio economico**
- **Diritto degli associati di esaminare i libri sociali**
- **Scritture contabili professionali**
- **Rendiconto raccolta fondi**
- **Bilancio sociale**
- **Impatto sociale**
- **Pubblicazione del bilancio economico e del bilancio sociale nel RUNTS**

In materia di bilancio.....

Il sistema di bilancio

«Art. 13 (*Scritture contabili e bilancio*). — 1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto *gestionale*, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* del codice civile.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale *delle attività* di cui all'articolo 6 *a seconda dei casi*, nella relazione di missione *o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio*.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.»».

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 5 marzo 2020.

Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Art. 1.

Modelli di bilancio degli enti del Terzo settore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo settore, i modelli di stato patrimoniale (Mod. *A*), rendiconto gestionale (Mod. *B*) e relazione di missione (Mod. *C*), di cui al citato art. 13, comma 1, nonché il modello di rendiconto per cassa (Mod. *D*), di cui all'art. 13, comma 2, contenuti nell'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.

**Molto è stato preso dai lavori
precedenti del CNDCEC,
della ex Agenzia per le onlus e
dalla dottrina economico-
aziendale italiana**

Art. 14.

Bilancio sociale

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui

aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Correttivo:
Non inferiori a
220.000 euro

LE NUOVE LINEE-GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019

I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale sono:

- **gli enti di Terzo Settore** diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annuo;
- **tutte le imprese sociali**, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. **I gruppi di imprese sociali** sono tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso;
- **i Centri di Servizio per il Volontariato**, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Le **disposizioni di cui al Decreto del 4 luglio 2019** si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione.

LINEE-GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE (VIS) INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

DECRETO 23 luglio 2019 Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

[\(GU Serie Generale n.214 del 12-09-2019\)](#)

Nuovo rendiconto del cinque per mille

ART 8 DLGS 111/2017 Rendiconto cinque per mille

Art. 8

Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille

I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.

2. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di **pubblicare sul proprio sito web**, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2, l'amministrazione **erogatrice diffida il beneficiario** ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 4.

Art. 31.

Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Quale impatto delle nuove regole?

- 1. maggiore complessità/formalità della gestione**
 - 2. maggiori investimenti e sfide amministrative**
 - 3. maggiore trasparenza interna ed esterna e accountability**
 - 3. diverso stile e cultura di gestione rispetto ad oggi (formazione)**
 - 4. più certezza delle norme e alcune opportunità**
- ...serviranno alcuni chiarimenti e serviranno i principi contabili e di revisione specifici per il terzo settore.**

**NEL TERZO SETTORE,
L'ACCOUNTABILITY, LA TRASPARENZA
E IN GENERALE UN BUON BILANCIO
PAGANO SEMPRE!!**